

COMUNE di GUARENE

Provincia di Cuneo

SERVIZIO AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

*REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE
E LA VIGILANZA
SULL'ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI
NON DI LINEA SU STRADA
EFFETTUATO CON AUTOVETTURA*

approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. ~~54~~ del 22.12.2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Paola Fracchia)

INDICE

- Art. 1 - Definizione dell'Autoservizio di Noleggio con conducente
- Art. 2 - Disciplina del servizio
- Art. 3 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione
- Art. 4 - Titoli preferenziali
- Art. 5 - Requisiti personali per il rilascio delle licenze e altre cause di impedimento al rilascio delle stesse
- Art. 6 - Contenuti del bando
- Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 8 - Sostituzione alla guida
- Art. 9 - Durata dell'autorizzazione
- Art. 10 - Trasferibilità dell'autorizzazione
- Art. 11 - Inizio del servizio
- Art. 12 - Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 13 - Revoca dell'autorizzazione
- Art. 14 - Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 15 - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio
- Art. 16 - Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione
- Art. 17 - Sostituzione dell'autoveicolo
- Art. 18 - Tariffe
- Art. 19 - Responsabilità nell'esercizio
- Art. 20 - Svolgimento del servizio
- Art. 21 - Trasporto di soggetti portatori di handicap
- Art. 22 - Obbligo dei conducenti degli autoveicoli
- Art. 23 - Divieti per i conducenti degli autoveicoli
- Art. 24 - Comportamento degli utenti
- Art. 25 - Vigilanza e contravvenzioni
- Art. 26 - Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali
- Art. 27 - Commissione consultiva
- Art. 28 - Disposizioni finali

Art. 1 - Definizione dell'Autoservizio di Noleggio con conducente.

Il Servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarrozzeria e veicoli a trazione animale è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta (Art. 1 L. 21/92)

Art. 2- Disciplina del servizio.

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82-85 e 93 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato per le parti in vigore:

- a) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- b) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (G.U. n. 79 del 5.04.1993);
- c) dal D.M. 20 aprile 1993;
- d) dal D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- e) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- f) dalla L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada";
- g) dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 3 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione.

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale. (Art. 8 comma 1 L. 21/92)
2. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione dei veicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento (art. 3 c. 4 L.R. 24/95)
3. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso da questo Ente. (Art. 8 comma 1 L. 21/92)
4. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n.21;

5.1 Nei casi in cui al comma 4 é consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso immediatamente dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. (Art. 7 comma 2 L. 21/92)

5.2 In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 5, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. (Art. 7 comma 3 L. 21/92)

6. Nella domanda il titolare della ditta od il legale rappresentante della società dovrà:

a) impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo con specificazione del tipo e delle caratteristiche;

b) dichiarare di avere la disponibilità di una rimessa sita nel Comune e sua ubicazione, così come previsto dal terzo comma dell'art. 8 della Legge n.21/1992. (*)

7. Nella domanda il richiedente o il legale rappresentante dell'impresa dovrà indicare:

- luogo e data di nascita;
- residenza ovvero domicilio in un comune compreso nel territorio della Regione;
- cittadinanza;
- codice fiscale;

ed inoltre:

- denominazione e/o ragione sociale;
- numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
- sede dell'impresa;
- partita IVA;
- di non essere titolare di licenza taxi.

8. Contestualmente alla domanda dovranno essere sottoscritte, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00 le seguenti dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà:

a) di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;

b) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. nel ruolo conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio non di linea.

c) di non avere trasferito autorizzazione, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando (art.8, comma 3, L. 21/92);

d) di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art.5, comma 4, del presente regolamento;

e) di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca dell'autorizzazione da parte di questo Comune nei quattro anni antecedenti la sua pubblicazione.

Dovrà altresì essere allegata:

certificazione medica rilasciata da un'Azienda A.S.L. attestante che il richiedente non sia affetto da malattia incompatibile con l'esercizio dell'attività.

9. In caso di società, la dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera a) del comma precedente deve essere trasmessa per:

- tutti i soci: quando trattasi di società di persone;
- i soci accomandatari: quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azioni;
- gli amministratori: per ogni altro tipo di società;

10. Per tutti i soggetti di cui sopra deve essere indicato il codice fiscale.
11. Se il soggetto richiedente é una cooperativa dovranno essere prodotti:
 - a) Statuto e Atto Costitutivo;
 - b) certificato di iscrizione all'Albo Prefettizio;
 - c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
 - d) B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
 - e) elenco dei soci;
 - f) C.A. P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida dei veicoli;
 - g) certificazione medica rilasciata da un'Azienda A.S.L. attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.
12. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi.
L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.
13. Il Comune provvederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti di tipo morale (Casellario giudiziale, carichi pendenti, comunicazione antimafia ecc.) così come previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

(*) Il concetto di rimessa non è puntualmente definito dall'art. 11 della Legge n.21/1992, pertanto per rimessa si può anche intendere uno spazio privo di particolari attrezzature, situato su un'area privata - o anche pubblica, vedi comma 6 del citato art. 11 - dove il noleggiatore può ricevere le prenotazioni.

Art. 4 - Titoli preferenziali.

1. Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle autorizzazioni di esercizio:
 - A) essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente tra i quali:
 - a) documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
 - b) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
 - c) organizzazione aziendale;
 - d) essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
 - e) l'aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
 - B) Essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza.
2. In caso di parità di titoli, il Comune può tener conto di altri elementi idonei a giustificare la scelta e dovrà comunque fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione delle graduatoria. Il Comune, sentita la Commissione Consultiva potrà individuare ulteriori titoli preferenziali che attestino la specifica professione.

Art. 5 - Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e altre cause di impedimento al rilascio delle stesse.

1. L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente CCIAA, costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con

conducente da parte di ciascuno dei Comuni compresi nel territorio di competenza della Provincia medesima.

2. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

3. Prima di rilasciare l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, i Comuni sono tenuti a verificare la permanenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti, nonché la disponibilità di strutture e veicoli, così come disposto dall'art. 3.

4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:

- a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
- c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della Legge 26 febbraio 1958 n. 75;
- d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e smi;
- e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui al D.lgs 6/9/2011 n. 159 (art. 8 comma 2 L.R. 24/95).

5. Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa. Per coloro che sono iscritti nel ruolo provinciale ai sensi dell'art. 17 L.R. 24/95 si tiene conto esclusivamente delle condanne inflitte per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della suddetta L.R. 24/95;

6. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:

- a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e smi, per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo destinata all'iscrizione dei conducenti di autovetture e motocarrozzette;
- b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4, lettera a) e lettera b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo destinata all'iscrizione dei conducenti di veicoli a trazione animale.

7. Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell'autorizzazione:

- a) non avere la disponibilità di adeguate rimesse;
- b) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autoveicoli con conducente o di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa vigente;
- c) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

Art. 6- Contenuti del bando.

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 28;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.
- g) Indicazione dei requisiti e cause impedimento.

Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione.

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dall'Amministrazione comunale nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente Regolamento.

L'autorizzazione é riferita ad un singolo veicolo.

2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarrozzeria e veicoli a trazione animale, anche se rilasciate da Comune diverso. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. (art. 8 comma 2 L. 21/92)

E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.

3. L'autorità comunale competente al rilascio delle autorizzazioni del servizio di noleggio con conducente, nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, deve verificare che lo stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate.

4. E' ammesso il cumulo di più autorizzazioni di noleggio, anche se rilasciate da Comuni diversi, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente capoverso.

5. Entro sessanta giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, dalla data del rilascio

dell'autorizzazione, dovrà essere comprovata a questo ente a mezzo di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000:

- l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività di trasporto di persone;

- l'assenza della titolarità di licenza per l'esercizio del servizio di taxi.

Nel medesimo tempo, andrà comprovata:

- mediante esibizione della carta di circolazione, la proprietà o la disponibilità in leasing del

veicolo da adibire al servizio, immatricolato quale servizio pubblico di noleggio con conducente (art.8, comma 1, L. 21/92) e mediante esibizione della relativa polizza, la

stipulazione del contratto di assicurazione R.C. per l'autovettura stessa a norma delle vigenti disposizioni di legge;

- mediante idonea documentazione la disponibilità di una rimessa sita in questo Comune, all'interno della quale dovrà sostare il veicolo a disposizione dell'utenza (art.3 L. 21/92).

6. Dei provvedimenti finali inerenti le autorizzazioni dovrà essere informata la Provincia di Cuneo ai fini della tenuta dell'anagrafe provinciale.

Art. 8- Sostituzione alla guida.

I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di collaboratori familiari

qualificati tali ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile (1); possono inoltre avvalersi di un proprio

sostituto per un tempo definito e/o un viaggio determinato, di dipendenti o di sostituti a tempo

determinato del dipendente medesimo (art.6, comma 6, L. 21/92).

Tutti i precedenti soggetti dovranno essere iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della legge n. 21/92.

Art. 9 - Durata dell'autorizzazione.

1.L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo; ogni due anni tuttavia si dovranno verificare la permanenza in capo ai titolari dei requisiti di rilascio.

2. Nel caso in cui si accerti il venir meno dei requisiti d'idoneità morale se ne dovrà dare comunicazione al ruolo provinciale costituito presso la C.C.I.A.A..

Art. 10 - Trasferibilità dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente é trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso dell'amministrazione comunale, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 della Legge n.21/1992 ed in possesso degli altri requisiti prescritti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

2. Qualora l'autorizzazione sia intestata ad una ditta individuale, in caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n.21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

3. Ove subentri nell'autorizzazione uno degli eredi non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, l'erede può richiedere che l'autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione, entro il quale

periodo dovrà dimostrare il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di cui sopra, e senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.

4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

5. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

Art. 11 - Inizio del servizio.

1. L'assegnatario dell'autorizzazione comunale di servizio di noleggio di autovettura con conducente ha l'obbligo di iniziare il servizio con automezzo di fabbricazione non superiore a tre anni, entro 120 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.

2. Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

Art. 12 Sospensione dell'autorizzazione

1. Questo ente sospenderà l'autorizzazione d'esercizio per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

a) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come individuate ai sensi dell'art.22 del presente regolamento;

b) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del precedente art. 12, lettere da a) a g);

c) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la seconda volta nell'arco di due anni (art.13, comma 4, L. 21/92; attualmente è in vigore il Decreto Ministeriale 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura").

2. Sul periodo di sospensione questo Comune dispone tenendo conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

4. Le violazioni al presente Regolamento compiute dal titolare dell'autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare, ecc., che non comportano la revoca o la decadenza dell'autorizzazione stessa sono punite, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 della Legge regionale n.24/1995, con la sanzione amministrativa e pecuniaria da. € 103,29 a € 516,46.

Qualora non siano ancora trascorsi due anni dall'accertamento della prima irregolarità, dopo la terza applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria, si applica la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a 90 giorni.

Qualora nell'arco di un quinquennio, a partire dalla prima infrazione, il titolare dell'autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare, ecc., dovesse ancora incorrere

in una sanzione di quelle di cui al presente articolo, si procede alla revoca dell'autorizzazione, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria.

5. La sospensione non può comunque essere inferiore al periodo di sospensione della carta di circolazione nei casi di infrazione previsti dal vigente Codice della strada.

6. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal competente organo comunale (ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, del D.Lgs. n.29/1993, e smi), sentita la competente Commissione consultiva di cui al successivo art. 28. Del provvedimento dovranno essere informati la Provincia competente e l'Ufficio provinciale M.C.T.C. per gli incombenti di loro competenza.

7. Qualora le infrazioni di cui al presente articolo non siano tali da procedere alla applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'autorità competente potrà infliggere una diffida al rispetto delle norme del Regolamento. Dopo la prima diffida, comunque, dovrà procedersi secondo quanto stabilito dal presente articolo.

8. Per l'inosservanza da parte degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli artt.3 e 11 della legge n.21/1992 si applicano le sanzioni di cui all'art.11-bis, della legge medesima.

Art. 13 - Revoca dell'autorizzazione.

Il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per l'esercizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, secondo quanto previsto dall'art.7, comma 2 del presente regolamento;
- b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione noleggiatore con conducente di cui all'art.5 del presente regolamento;
- c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste dall'art.10 del presente regolamento;
- d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art.13 del presente regolamento;
- e) per oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio;
- f) per non avere messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 17, comma 6, del presente regolamento;
- g) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la terza volta nell'arco di tre anni (art.13, comma 4, L. 21/92; attualmente è in vigore il Decreto Ministeriale 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura");
- h) accertati servizi abusivi di linea.

2. Il provvedimento della revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non inferiore a 30 giorni l'una dall'altra.

3. In caso in cui la revoca discende da uno dei casi previsti dall'art. 5 al comma 4 o in altri casi non previsti nel presente articolo ma che di fatto siano di impedimento per l'espletamento del servizio, o che avrebbero comunque comportato la non possibilità di rilascio dell'autorizzazione, è sufficiente la contestazione degli addebiti assegnando un termine di 30 giorni per eventuali controdeduzioni dell'interessato.

4. In caso di giustificazioni presentate dall'interessato a seguito della prima diffida, con la seconda diffida l'Autorità comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle

giustificazioni prodotte che dovranno essere riportate nell'atto di revoca dell'autorizzazione.

5. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati la Provincia competente e l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. per gli incombenti di propria competenza (vedi ad es. revoca della carta di circolazione).

Art. 14- Decadenza dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente viene a decadere automaticamente con obbligo per il Sindaco di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:

- a) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 11;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per fallimento del soggetto titolare di autorizzazione;
- d) per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) per morte del titolare dell'autorizzazione, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio, salvo quanto disposto dall'art. 10.
- f) Per non aver comprovato nel termine di cui all'art. 7 comma 5 del presente regolamento il possesso dei requisiti nel medesimo richiesti;

2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C., per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.

Art. 15- Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio.

1. Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art. 2 del D.M. 18 aprile 1977, viene fissato con deliberazione dell'organo competente, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 27, tenendo presente i seguenti criteri:

- a) l'entità della popolazione del territorio comunale e di quello parziale residente nei vari nuclei dipendenti;
- b) la distanza del Comune e delle frazioni dal capoluogo di Provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria, nonché la distanza delle frazioni fra di loro e dal Comune centro;
- c) l'entità, la frequenza e la finalità dei mezzi di trasporto (Ferrovie dello Stato, ferrovie concesse od in gestione governativa, nonché autoservizi di linea) interessanti il territorio comunale;
- d) le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
- e) il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli di noleggio di altri Comuni oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati all'effettuazione di corse fuori linea ai sensi degli artt. 82 e 87 del Codice della Strada.

2. Sono fatte salve le determinazioni della Provincia, ai sensi dell'art. 3 commi 4 e 5 della Legge Regionale 23 febbraio 1995 n. 24, nonché del Sindacato Provinciale di cui all'art.27 del presente regolamento.

3. Se le autorizzazioni così come determinate ai sensi dei commi precedenti non vengono assegnate entro 18 mesi dall'intervenuta disponibilità, la Provincia provvede alla revisione del numero delle autorizzazioni in capo al Comune revocando quelle non assegnate. In attesa del provvedimento di revisione, il Comune non procederà all'assegnazione delle autorizzazioni.

Art. 16 - Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione.

1. Ai sensi dell'art. 12 della legge 15.01.1992 n. 21 le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare e/o essere dotate:

- a) all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" con ai lati lo stemma del Comune;
- b) una targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile e recante il numero dell'autorizzazione e lo stemma del Comune.

2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.

3. A partire 1 gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione, adibiti al servizio di noleggio con conducente, devono essere muniti di marmitte catalitiche o altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, conformemente a quanto disposto dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 572 del 14.12.1992 (G.U. n. 79 del 05.04.1993).

4. Prima dell'ammissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte della Polizia Municipale o degli uffici comunali preposti, che sono tenuti ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione.

5. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.

6. Ogni qualvolta la Polizia Municipale o gli uffici preposti ritengano che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovranno informare l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione degli opportuni provvedimenti che verranno comunicati alla Provincia.

7. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca della autorizzazione a norma dell'art. 13.

8. La Commissione dovrà procedere almeno ogni due anni ad accertare che i veicoli siano nel dovuto stato di conservazione e di decoro per adempiere il servizio di cui al punto 7.

Art. 17 - Sostituzione dell'autoveicolo.

1. Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Responsabile del servizio alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Polizia Municipale o degli Uffici comunali preposti.

Il veicolo inoltre deve essere munito di marmitta catalitica o altro dispositivo atto a ridurre i carichi inquinanti, conformemente a quanto disposto dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 572/1992.

2. In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

3. La suddetta autorizzazione dovrà essere comunicata alla Provincia.

Art. 18 - Tariffe.

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali (art. 13, comma 3, L. 21/92).

2. Le tariffe devono comunque essere determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti (art.13, 4 comma, L. 21./92; attualmente è in vigore il Decreto Ministeriale 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura").

Nel rispetto di tali disposizioni questo Comune può prevedere l'introduzione di abbonamenti speciali per anziani, studenti, turisti, disabili, sentita la Commissione consultiva di cui all'art.27 del presente regolamento.

3. I tariffari devono essere vidimati dal competente ufficio di questo Comune, previa verifica della rispondenza alle determinazioni ministeriali di cui al comma precedente.

4. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie vidimate dal competente ufficio di questo Comune. Il cartello deve essere scritto in lingua italiana, inglese e francese.

Art. 19 - Responsabilità nell'esercizio.

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, é a esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 20 - Svolgimento del Servizio.

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. La prestazione del servizio non è obbligatoria. E' facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici a seguito di chi richiede il servizio.

2. Come previsto dal comma 1 dell'art.14 della legge n.21/1992 i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. La causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto della prestazione. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza possibile per l'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse (art. 3 legge n.21/1992). La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

4. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni. Sussiste l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e Km. di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

5. In questo Comune, nel cui territorio non è esercito il servizio di taxi, non vengono individuate aree di stazionamento su area pubblica per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente pertanto lo stazionamento dei mezzi è consentito esclusivamente all'interno delle rimesse.

6. Ai veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente è sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.

Art. 21 - Trasporto di soggetti portatori di handicap.

Come previsto dal comma 1 dell' art. 14 della Legge 21/1992 i servizi di noleggio con conducente devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. Il titolare per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza possibile per l'incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 22 - Obblighi dei conducenti degli autoveicoli.

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.

2. In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale oltre ai funzionari addetti alla sorveglianza di cui all'art. 26 del presente regolamento;
- b) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

3. Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare dell'autorizzazione, il provvedimento di diffida o sospensione di cui all'art. 12 e, se a carico di personale dipendente dal titolare dell'autorizzazione, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Art. 23 - Divieti per i conducenti degli autoveicoli.

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio e fatto divieto di:
 - a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
 - b) portare animali propri sull'autoveicolo;
 - c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - d) chiedere, a qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
 - e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 24.- Comportamento degli utenti.

1. Agli utenti del servizio da noleggio e fatto divieto di:
 - a) fumare in vettura;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada.
 - e) Insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature

Tali divieti vanno enumerati in apposito cartello, presente nell'autovettura.

2. Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni. causati all'autovettura, la inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa, e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

Art. 25 - Vigilanza e contravvenzioni

1. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai funzionari dei Comuni e delle Province all'uopo incaricati, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.
2. Quando debba provvedersi alla revoca dell'autorizzazione comunale, come previsto dall'art.13 del presente regolamento, il provvedimento relativo è adottato dal Sindaco del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa, nel rispetto delle procedure contenute nel Regolamento. Nel caso in cui il Comune non emetta il provvedimento la Provincia procede alla revisione del numero e tipo degli autoveicoli ammissibili sul servizio di noleggio, sentita la competente Commissione consultiva provinciale.
Per quanto riguarda le sanzioni occorre fare riferimento alle leggi vigenti in materia e al Titolo VI della Legge regionale n.1/1986 (*).

(*) L'applicazione di tutte le sanzioni di cui al presente regolamento deve seguire le procedure di cui alla legge n.689/1981 e successive modificazione ed integrazioni.

Art. 26 - Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali.

Le deliberazioni esecutive di questo ente, relative all'adozione, modifica, determinazione del numero di autorizzazioni, emanate in relazione al presente regolamento, non saranno applicabili se non preventivamente sottoposte all'approvazione della Provincia di Cuneo.

Art. 27 - Commissione consultiva.

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle autorizzazioni, questo Comune, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, provvederà alla nomina di un'apposita Commissione consultiva, ai sensi del 4 comma dell'art.4 della legge n. 21/92, così composta:

- a) dal Dirigente, qualora esista, o dal responsabile del Servizio o dal Segretario Comunale che la presiede;
- b) dal Comandante o altro membro della Polizia Municipale;
- c) da rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali come regolato da disposizioni di legge (L.R. n. 27/97);
- d) da rappresentanti delle associazioni degli artigiani di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale (L.R. 27/97);
- e) da rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- f) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 12.7.1994, n. 23.

2. Ogni ente, associazione, organizzazione rappresentata è tenuta a designare oltre al membro effettivo anche il membro supplente che sostituisce l'effettivo in caso di assenza o impedimento (L.R. 27/97).

3. La Commissione dura in carica quattro anni (in analogia a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, della L.R. 24/95).

4. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è, altresì, tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

5. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti di questo Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

I pareri di competenza della Commissione debbono essere espressi nel termine di quarantacinque giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie, sarà facoltà di questo ente procedere indipendentemente dalla acquisizione del parere (art.16, L. 241/90, come modificato dall'art.17, comma 24, della legge n. 127/97).

6. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al precedente articolo 6, la Commissione concorre alla redazione del bando di concorso secondo quanto prescritto dal presente regolamento.

7. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

Art. 28 - Disposizioni finali.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia.

Riferimenti legislativi richiamati nello Schema tipo.

T.U. 18.06.1931 N. 773 - "Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza"

Legge 75/1958 : Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.

Legge n.230 del 18.04.1962 : Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

Legge n. 15 del 15.01.1968 : Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".

Legge n.118 del 30.03.1971 : (Conversione in legge del D.L. 30.01.71 n .5) Nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili.

DPR n.616 del 24.07.77: Attuazione della delega di cui all'art.I L.22.07.75 n.382 "Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione.

DPR n.384 del 27.04.1978 - Regolamento di attuazione dell'art.27 della L. 118 del 30.03.71 a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.

Legge n. 689/81 - Modifica al sistema penale ovvero depenalizzazione.

Legge n.443 del 08.08.85- Albo imprese artigiana.

L.R. i del 23.01.1986: Legge generale sui trasporti e sulla viabilità.

Legge 142 del 08.06.1990 - Ordinamento delle autonomie locali.

Legge n.241 del 07.08.90: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Decr.Ministero Trasporti n.448 del 20.12.91: Regolamento di attuazione delle direttive delle Comunità Europee n.438 del 2 1.06.89 che modifica la direttiva del Consiglio n.562 del 12.11.74 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

Legge n.21 del 15.01.1992 : Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

D.L. n.285 del 30.04.1992 : Nuovo codice della strada.

DPRn.495 del 16.12.1992 : Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

D.M. n.572 del 15.12.1992: Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente.

DPR n.495 del 16.12.1992 : Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

Decreto Ministero Trasporti del 20.04.93 : Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura.

Pro-memoria per i Comuni

I regolamenti CEE 543/69-1463/70-514/72-515/72-1787/73-2827/77-2828/77, abrogati dai regolamenti 3820/85 e 3821/85, relativi al trasporto merci e autobus, sono stati recepiti dal Nuovo Codice della Strada e non riguardano il presente schema che si riferisce esclusivamente agli autoservizi.